




CITTA' DI LATIANO

Provincia di Brindisi

Archivio Segreteria Generale



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI



Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 48 del 26.09.2007

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Sommario

Art. 1 – Principi generali e finalità

Art. 2 – Modalità di gestione degli impianti

Art. 3 – Uso degli impianti

Art. 4 – Palestre scolastiche

Art. 5 - Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti

Art. 6 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito cauzionale

Art. 7 – Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione. Turni e Fasce orarie d'utenza

Art. 8– Concessione d'uso degli impianti

Art. 9 – Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Art. 10 – Obbligo e trasparenza

Art. 11 – Pubblicità commerciale

Art. 12 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Art. 13 – Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

Art. 14 – Disponibilità degli impianti da parte del Comune

Art. 15 – Norme di rinvio

Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 17 – Pubblicità del regolamento

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte del Comune di Latiano è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito a base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2 – Modalità di gestione degli impianti

1. Nei casi in cui il Comune di Latiano non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e/o associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso.

2. L'Amministrazione Comunale non può concedere la gestione di più di una struttura o impianto sportivo, a meno che non si tratti di una polisportiva, ad una ed unica società o associazione sportiva.

Art. 3 – Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini organizzati in associazioni/enti.

2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi.

3. L'Assessore allo Sport indica all'ufficio di competenza la politica sportiva espressa dal Consiglio Comunale. Il servizio sport ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti/strutture comunali, nonché di adottare provvedimenti necessari per l'utilizzazione.

La programmazione degli spazi è disposta dall'Assessore al ramo pro-tempore e dal responsabile del Servizio Sport sentite le società richiedenti.

Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi sportivi deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società con sede nel territorio di Latiano.

Qualora dovessero essere definite le modalità d'uso o dovessero sorgere controversie in ordine all'assegnazione degli spazi, la risoluzione è affidata al

responsabile del servizio, sentita la Consulta allo Sport o, in sua assenza, la competente Commissione Consiliare.

4. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto, individuata sulla base di valutazioni comparative, può avvenire secondo le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

- Concessione in uso annuale;
- Concessione per uso straordinario;
- Concessione in autogestione.

5. Qualunque sia la forma di concessione la società/associazione che prende in uso gli impianti comunali ha l'obbligo di far partecipare gratuitamente alle proprie attività un massimo di 15 utenti segnalati dai Servizi Sociali in accordo con l'Amministrazione Comunale.

6. La concessione di spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente.

L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e obblighi previsti dal presente regolamento ed in particolare dovrà essere interamente a carico della società sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.

L'atto di obbligazione deve contenere le sanzioni nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata pulizia dei locali e l'integrale rimborso degli eventuali danni provocati per mancata custodia o vigilanza.

Art. 4 – Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra il Comune di Latiano ed il concessionario con visto di nulla osta da parte dell'istituto scolastico competente.

2. In ogni caso è vietato concedere i locali scolastici, fuori dagli orari curriculari ed extra-curriculari, senza la dovuta comunicazione all'Assessorato allo Sport comunale.

3. Gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto scolastico e/o Concessionario/associazione che usufruisce dell'impianto.

4. La convenzione fra l'Amministrazione Comunale, l'Istituto Scolastico e/o concessionario/associazione deve prevedere il vincolo ad utilizzare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione e la definizione delle modalità d'uso

e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 5 – Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti

1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:

- a) – giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 23,00. Il sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
- b) – il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica.

2. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, associazioni private iscritte all'albo delle associazioni del Comune.

Art. 6 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso degli impianti sportivi comprese le palestre scolastiche gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria. Le tariffe e le relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e la Commissione Consiliare con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.

2. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, e le manifestazioni sportive e a quelle extrasportive organizzate a scopo di beneficenza sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.

3. Per tutte le manifestazioni extrasportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 10% dell'incasso lordo desunto dal borderò.

Art. 7 – Istanza di accesso all'uso degli impianti - Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza

1. Le Società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale al Comune o al Gestore, ove presente entro il 30 luglio di ciascun anno.

2. Nella istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento eccezionale di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune e al gestore almeno 15 giorni prima della manifestazione.

3. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.

4. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 1, compete al Responsabile del servizio, nel rispetto dei rapporti previsti con il gestore, sentita la Consulta allo Sport o, in sua assenza, la competente Commissione Consiliare.

Art. 8 – Concessione d'uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi a:

1. Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
2. Istituzioni scolastiche;

2. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita concessione d'uso.

Per le manifestazioni di cui al 2° comma dell'art. 6 la concessione d'uso è rilasciata dalla Giunta comunale.

3. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste da ballo, veglioni e simili.

Art. 9 – Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

2. Il Comune e/o il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso al pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.

5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale.

7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

Art. 10 – Obbligo di trasparenza

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva, il nome degli istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.

2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti, sul cartello di cui al comma 1, devono indicare il nome del responsabile, il tipo di attività o manifestazione, il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.

3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la sospensione immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza la revoca, fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art. 14.

Art. 11 – Pubblicità commerciale

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari, è stabilita con la stessa deliberazione di Giunta comunale di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 12 – Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavvisi alcuni. In ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 13 – Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, fermo restando l'applicazione della penale.

2. Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con la stessa deliberazione che stabilisce le tariffe d'uso.

Art. 14 – Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune, previo avviso scritto di almeno 10 giorni, ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

2. Nei casi di cui al comma 1° il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Art. 17 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.